

In materia di responsabilità civile per attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio, solo quando, nell'ambito del rapporto di causalità materiale, lo stesso fatto abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il comportamento di chi esercita l'attività pericolosa. Nel caso in cui, invece, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato, abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sé pericolosa a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, al responsabile non può derivare nessun esonero di responsabilità.

Trib. Bari Sez. III, 21/07/2011

.....
In materia di responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del nesso di causalità, debbono considerarsi cause dell'evento dannoso tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato, e ciò sia che tali antecedenti abbiano agito in via diretta e prossima, sia che abbiano in via indiretta e remota. Quindi, per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che esso avrebbe potuto verificarsi anche in mancanza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe ugualmente verificato senza quell'antecedente.

App. Roma Sez. I, 16/05/2011

.....
In tema di responsabilità civile, ai fini della sussistenza del nesso di causalità materiale, desunta dagli artt. 41 e 42 c.p., un fatto è conseguenza giuridica di una determinata condotta se esso, sulla base di un giudizio di probabilità formulato ex ante, poteva apparire, secondo un parametro di regolarità statistica, come conseguenza prevedibile ed evitabile della condotta, mentre al di fuori della nozione di causa si colloca quella di semplice occasione del danno, nel qual caso l'integrazione della fattispecie aquiliana è esclusa.

App. Roma Sez. III, 30/03/2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

CC Art. 2043

CP Art. 41

CP Art. 42

-.....
Nel vigente ordinamento la finalità della responsabilità civile è quella di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che abbia subito la lesione e ciò anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro idonea ad eliminare le conseguenze del danno. Non assume alcuna rilevanza, invece, l'aspetto puramente punitivo e sanzionatorio del responsabile civile essendo incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Essa, difatti, è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata "in re ipsa".

Trib. Genova Sez. VI, 07/10/2010

.....